



CITTA' DI VIGEVANO

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI SITA IN VIGEVANO, VIA PASCOLI N. 2A E 2B

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 63 del 14/10/2009

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI SITA IN VIGEVANO, VIA PASCOLI N. 2A - 2B

ART. 1 - TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA, FINALITA', DESTINATARI

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione attuati con il progetto "QUI SI SANA" è stata realizzata una struttura residenziale riservata agli anziani dotata di alcuni servizi centralizzati quali la cucina ed il soggiorno ed alcuni spazi riservati all'uso personale (camere da letto e servizi igienici). La struttura è ubicata al piano rialzato dell'edificio posto in quartiere "Pietrasana" in Vigevano, via Pascoli n. 2a - 2b.

La comunità di tipo familiare è destinata ad anziani autosufficienti. Per autosufficiente si intende la persona in grado di :

- godere di condizioni di salute tali da non essere costretta alla permanenza a letto o nella propria camera;
- essere in condizioni di spostarsi autonomamente all'interno della casa;
- essere in grado di alzarsi, di coricarsi, di vestirsi e di provvedere da sola alla pulizia personale e della casa;
- essere in condizioni di nutrirsi ed utilizzare i servizi igienici da sola;
- essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri.

La struttura può ospitare sino a sei (6) anziani e rappresenta, all'interno dei servizi diretti alla popolazione anziana una risposta nei confronti di coloro che, residenti nel Comune di Vigevano, hanno l'esigenza per motivi sociali e/o relazionali accertati di non vivere da soli e non sono ancora nella condizione o necessità di essere inseriti in una R.S.A.

ART. 2 – AMMISSIONE

La comunità ospita anziani autosufficienti che abbiano almeno 65 anni. La condizione di autosufficienza deve essere documentata da certificazione medica. Le domande devono essere presentate dagli interessati al Servizio Politiche della Casa del comune e sono valutate da una commissione composta dal Dirigente del Settore Solidarietà Sociale – Piano di Zona, dal Responsabile del Servizio Politiche della Casa, dal Responsabile del Servizio Anziani, dall'Esperto in attività socio educative, dall'Assistente Sociale di riferimento e da un Segretario (dipendente del Settore di cat. D o C) con funzioni di verbalizzante, che in base ai seguenti criteri redige la graduatoria attribuendo i relativi punteggi:

A) Condizioni socio – familiari

- 1a Anziano che vive solo e non ha figli viventi né parenti tenuti all'assistenzapunti 15
- 1b Anziano che vive solo e non ha figli viventi ma ha parenti tenuti all'assistenzapunti 12
- 1c Anziano che vive solo e ha figli viventi.....punti 8
- 1d Anziano che non vive solo e non ha figli viventi né parenti tenuti all'assistenzapunti 5
- 1e Anziano che non vive solo e non ha figli viventi ma ha parenti tenuti all'assistenzapunti 4
- 1f Anziano che non vive solo e che ha figli viventi non conviventipunti 2

- 1g Anziano che vive con i figlipunti 0
2 Anziano con bisogno di socializzazionefino a punti 3
3 Anziano con conflitti relazionali e/o affettivi con i conviventifino a punti 5

L'accertamento delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 dovrà essere documentato da apposita relazione dell'assistente sociale. I punteggi dei punti 2 e 3 sono cumulabili a quelli (alternativi tra loro) dei sette precedenti punti (1a - 1g).

B) Condizioni ambientali

- 1 provvedimento esecutivo di sfrattopunti 6
2 notificazione preavviso di sfrattopunti 2
3 abitazione in affitto e nessun possesso o proprietà di altre abitazionipunti 1
4 anziano già residente nel quartierepunti 10

All'interno dei punteggi B) il punto 4 è cumulabile ai precedenti.

C) Precedenze

A parità di punteggio i criteri di priorità per l'inserimento dei richiedenti in graduatoria sono:

- sfratto esecutivo
- minore reddito disponibile dell'anziano
- anzianità

La redazione della graduatoria e dell'attribuzione del punteggio viene effettuata ogni qualvolta vi sia la disponibilità di un posto.

L'ammissione è subordinata all'assenso espresso della persona ed all'accettazione delle norme che regolano la vita nella comunità e al pagamento del canone sociale stabilito.

L'ospite effettua un periodo sperimentale di permanenza nella comunità della durata di due mesi al fine di verificare la capacità di convivenza con gli altri residenti. Durante tale periodo viene mantenuta la disponibilità, se esistente, dell'abitazione. In questo caso, durante il periodo di sperimentazione non è previsto il pagamento del canone sociale, ma sarà cura dell'ospite stesso sostenere gli oneri relativi all'abitazione.

Alla domanda di ammissione il richiedente deve allegare: certificazione medica di autosufficienza; copia del documento di identità in corso di validità; copia della tessera sanitaria; copia del codice fiscale.

ART. 3 – DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere:

1. volontarie su richiesta dell'ospite (con preavviso di almeno una settimana);
2. disposte dall'Amministrazione Comunale qualora
 - a) siano mutate in modo permanente le condizioni psicofisiche di autosufficienza che hanno determinato l'ammissione e siano diventate incompatibili con le regole della comunità;
 - b) l'ospite sia moroso;
 - o l'ospite al termine del periodo di sperimentazione non risulti idoneo alla vita nella comunità, su valutazione dell'Assistente Sociale.

ART. 4 – CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI OSPITI

Gli ospiti della comunità sono tenuti al pagamento di un canone sociale mensile deliberato dalla Giunta Comunale che provvederà anche agli eventuali successivi aggiornamenti.

L'ospite e i tenuti all'assistenza sottoscrivono all'atto dell'ammissione l'impegno al pagamento di quanto dovuto.

Qualora il canone non venga corrisposto l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare azione di rivalsa applicabile anche nei confronti dei familiari tenuti agli alimenti.

ART. 5 – NORME DISCIPLINARI

Ciascun ospite è tenuto ad utilizzare la comunità nel pieno rispetto degli altri ospiti e degli operatori. In ogni caso il comportamento di tutti deve essere ispirato ad un corretto rapporto.

E' fatto divieto di ospitare nelle camere assegnate persone estranee qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia.

Gli ospiti devono attenersi, per quanto riguarda la disciplina della casa, alle norme di gestione che verranno rese note a cura dell'ente gestore.

In caso di assenza temporanea, che dovrà in ogni caso essere comunicata al comune e all'ente gestore, il canone mensile non subirà decurtazioni.

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria ogni ospite mantiene il proprio medico di base. Sono a carico degli ospiti gli importi dovuti per medicinali prescritti (ticket) o per altri prodotti non mutuabili.

L'Amministrazione Comunale può disporre l'allontanamento dell'ospite con provvedimento d'urgenza quando questi tenga una condotta immorale o incompatibile con la vita comunitaria.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed al codice civile.